



Rete Ferroviaria Italiana
15/11/2005

**RFI-DTC\
A0010\PI\2005\0001751**

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36 00157 Roma

FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO
Divisione Esercizio Rete
Piazzale Cadorna n.14 20123 Milano

RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA

Direzione Movimento Roma

Direzione Compartimentale Movimento Milano

Direzione Compartimentale Movimento Torino

OGGETTO: Prescrizione. - Rilascio dell'abilitazione alla "Gestione della Circolazione" al personale delle Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME) operante nelle stazioni di scambio tra reti FNME ed RFI.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188 impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In considerazione di quanto sopra e della necessità delle FNME di far conseguire l'abilitazione E1 ai dipendenti che svolgono l'attività di gestione della circolazione treni nelle stazioni di scambio tra le reti di FNME e di RFI, si prescrive quanto di seguito riportato.

1. Requisiti di qualificazione professionale

Gli agenti addetti alla "gestione della circolazione" che operano nelle stazioni di scambio tra le reti di FNME e di RFI, devono essere in possesso dell'abilitazione E1 prevista dalla disposizione 1/2004. Le competenze certificate dalla suddetta abilitazione sono quelle indicate nel sub-allegato 3 della disposizione 1/2004, con la particolarità che esse sono limitate a quelle effettivamente necessarie per lo svolgimento del servizio negli impianti in oggetto e non includono le competenze relative all'utilizzazione ed alla manovra degli apparati che devono essere conferite dalle FNME con proprie modalità e certificazioni.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



2. Programmi.

Per il conferimento delle competenze cui al precedente punto 1, le FNME devono predisporre uno specifico programma formativo da inviare, unitamente al Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze (SAMAC) di cui costituirà allegato, alla Direzione Tecnica Norme e Standard di Circolazione per la validazione.

Gli agenti ammessi ai corsi di formazione devono essere in possesso dei requisiti indicati al punto 3.1.1 della disposizione 1/2004.

3. Docenza.

La docenza dei corsi formativi per il conferimento dell'abilitazione, sarà assicurata da istruttori designati dalle Ferrovie Nord Milano ed accreditati presso la Direzione Tecnica Norme e Standard di Circolazione, con le procedure indicate al successivo punto 6.

L'attività formativa svolta dall'istruttore, dovrà trovare tracciabilità nel registro di classe.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria e l'eventuale recupero delle assenze registrate durante il corso, avverrà con le modalità previste dalle norme vigenti.

4. Certificazione delle competenze

La commissione che dovrà rilasciare i certificati di abilitazione, dovrà essere costituita in rispetto di quanto indicato al punto 3.2.1 della disposizione 1/2004, in relazione alla E1, con personale della DCM di Milano e/o di Torino secondo accordi intercorsi tra le stesse. La richiesta di istituzione della commissione sarà effettuata dalle FNME ad una delle citate DCM e partecipata all'altra per conoscenza.

Il certificato di abilitazione emesso, riporterà nei riquadri:

- a) *“Descrizione del modulo”*, la dizione : “Gestione della circolazione limitatamente alle stazioni di scambio FNME - RFI.
- b) *“Annotazioni/Limitazioni”*, l'elenco delle abilitazioni specialistiche non incluse (ACEI, ACS, ecc.).

Il personale che acquisisce l'abilitazione E1, svolgerà il tirocinio pratico nell'impianto di assegnazione, secondo i tempi indicati nella disposizione 01/2004; la relativa annotazione sul certificato di abilitazione, sarà eseguita dalle FNME.

Il personale che ha completato le procedure anzidette nonché il personale che già in possesso dell'abilitazione E1 limitata alle stazioni di Bovisa e Merone e rilasciata ai sensi della prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2004\0001308 del 20/12/2004, può essere impiegato in altre stazioni di scambio purché in possesso delle abilitazioni specialistiche necessarie in quell'impianto e ne acquisisca, preventivamente, la conoscenza. Quest'ultima si consegue con lo svolgimento di un adeguato periodo di tirocinio che preveda richiami teorici (esplicazione delle disposizioni di servizio dell'impianto, riallineamento delle competenze per l'utilizzo di apparecchiature non previste nell'impianto di assegnazione, ecc) ed attività pratica, al fine di adeguare le competenze già possedute agli standard richiesti dall'espletamento del servizio nella nuova realtà impiantistica.

La registrazione del tirocinio, avverrà con le modalità definite nel SAMAC.



5. Mantenimento delle competenze

Le FNME predisporranno apposite procedure per garantire, attraverso i propri istruttori accreditati, l'acquisizione ed il mantenimento delle competenze al proprio personale. Tali procedure costituiranno il SAMAC delle FNME che dovrà essere oggetto di validazione della Direzione Tecnica - Norme e Standard di Circolazione. A validazione ricevuta, il SAMAC sarà partecipato anche alle Direzioni Compartimentali Movimento di Torino e Milano.

E' responsabilità delle FNME apportare le opportune modifiche al SAMAC ogni qual volta ne ricorre la necessità e di chiederne la rivalidazione alla Direzione Tecnica.

Gli Istruttori accreditati valutaranno la necessità di integrare i contenuti dei programmi formativi in relazione all'attivazione di nuove stazioni di scambio o a modifiche sopravvenute agli impianti esistenti tali da richiedere, per lo svolgimento dell'attività negli stessi, nuove competenze.

6. Accredito istruttori

Il personale individuato dalle FNME per il conseguimento dell'accredito dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione E1, limitata agli impianti di scambio FNME – RFI, o E1 completa rilasciata da RFI;
- idoneità fisica e psico-attitudinale, secondo le disposizioni vigenti;
- costituzione di un rapporto di lavoro nelle forme previste dalle leggi;
- aver svolto attività di affiancamento alla docenza nel settore movimento;

Nella richiesta di accredito da inoltrare a RFI - Direzione Tecnica – Norme e Standard di Circolazione, tali requisiti andranno opportunamente autocertificati con una dichiarazione firmata dal responsabile delle FNME.

La Direzione Tecnica, esaminata la documentazione pervenuta ed a seguito di un colloquio tecnico / professionale, rilascerà il certificato di accredito previsto dalla disposizione 7/2001, implementato con le nuove attività oggetto dell'accredito.

L'accredito conseguito dagli istruttori con le modalità suindicate nonché l'accredito già conferito nel rispetto della prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2004\0001308 del 20/12/2004, sono da ritenersi validi per tutti gli impianti di scambio FNME – RFI alle seguenti condizioni:

- a) Le competenze richieste per la gestione della circolazione nelle nuove stazioni di scambio, siano corrispondenti a quelle possedute dall'istruttore. Le DCM, nelle disposizioni di dettaglio dei singoli impianti per l'esercizio comune con RFI, evidenzieranno le abilitazioni (incluso le specialistiche) di cui il personale delle FNME deve essere in possesso per lo svolgimento dell'attività. Qualora l'istruttore rilevi la necessità di integrare le proprie competenze con l'acquisizione di nuove abilitazioni specialistiche, le FNME né faranno richiesta alla DCM territorialmente competente che provvederà ad erogarle con le modalità previste dalla disposizione 1/2004. Copia del certificato di abilitazione emesso e delle disposizioni di dettaglio per l'esercizio comune con RFI (che costituiranno un allegato del SAMAC), saranno inviate, a cura delle FNME, alla Direzione Tecnica – Norme e Standard di Circolazione.
- b) L'istruttore accreditato acquisisca la conoscenza di tutte le stazioni di scambio con le modalità indicate al punto 7.



L'accreditamento è valido 5 anni. Al termine di tale periodo, le FNME ne richiederanno il rinnovo alla Direzione Tecnica, seguendo l'iter previsto per l'accreditamento.

7. Conoscenza impianti e relativo mantenimento.

L'istruttore deve acquisire la conoscenza di tutte le stazioni di scambio e, qualora la stazione di FNME sia collegata direttamente ad una stazione di RFI, deve acquisire anche la conoscenza di quest'ultima, nella parte d'interesse (normalmente l'area di piazzale dove la circolazione dei treni è soggetta a norme comuni, riportate nelle disposizioni di dettaglio dell'impianto di entrambe le reti).

La conoscenza degli impianti di FNME nonché degli impianti di RFI per la parte di competenza, è documentata con la certificazione prevista dalla disposizione 17/2004, nell'allegato 2.

Le FNME, sulla base di tali certificazioni, produrranno l'appendice al certificato di accreditamento così come previsto dalla disposizione 17/2004, dove non figurerà la conoscenza delle linee. Queste ultime infatti, sono conosciute dall'istruttore solo sotto l'aspetto teorico al fine di evidenziarne il sistema di esercizio, il distanziamento, le località di servizio, ecc..

L'istruttore dovrà, nell'esercizio della sua attività, compiere una visita in ciascun impianto, almeno una volta ogni 12 mesi. Tale visita, opportunamente documentata, consentirà il mantenimento della conoscenza acquisita.

8. Mantenimento dell'accreditamento

Il mantenimento dell'accreditamento è condizionato dallo svolgimento in modo continuativo delle attività connesse con l'accreditamento stesso, dalla partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento indetti dalla Direzione Tecnica – Norme e Standard di Circolazione nonché al mantenimento della conoscenza degli impianti su cui l'accreditamento si estende.

Questa stessa, annulla e sostituisce quanto normato a tal riferimento, dalla prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2004\0001308 del 20/12/2004.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4,10,11,36 del Decreto Legislativo 8 Luglio 2003, n°188.


Michele Elia